

BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO

Sezione manoscritti, ai n. 2834 - 2835

Emptio Nobili et Magnifici Domini Christophori
Calepini facta ab Hominibus Pinedi. 1580
n. 33

[traduzione pergamena]

50

[Compera del Nobile e Magnifico Signor Cristoforo Calepini fatta dagli uomini di Pinè.1580]

Documento trascritto e tradotto a cura di Oss Papot Lucia e Grisenti Luciano

Primavera 2019

Nel Nome di Cristo Amen. Nell'anno della Sua natività mille cinquecento ottanta, indizione ottava, di venerdì otto del mese di gennaio nella città di Trento in contrada Borgo Nuovo nella stube della nuova casa e abitazione dell'infrascritto Magnifico signore compratore, presenti sul posto l'Eccellentissimo dottor signor Giuseppe Gaudenzo cittadino di Trento, mastro Michele figlio del fu Giovanni di Monte ex calzolaio e abitante a Trento, Antonio figlio del fu Giovanni Mattei Rosseti di Sardagna, Bernardo del fu Vigilio di padre Puther, e Battista del fu Giovanni de Albertini di Revò della valle di Non, testimoni per le infrascritte cose comuni e singole chiamati e in special modo pregati. Ivi personalmente presenti Giovanni e Giacomo fratelli figli del fu Cristeli Slop di Miola, Angelo del fu Pietro Snaideri di Sternigo, Paolo del fu Bartolomeo Gasperi di Vigo, Pasquino del fu Giovanni detto Angelo Broseghini di Ricaldo, Tomaso del fu Giovanni detto Angelo Fidel di Miola, e tutti della plebe di Pinè della diocesi di Trento facenti a nome di Sindaco e Procuratore degli uomini della comunità e di tutto il comune di Pinè premessi che del loro mandato di sindaco e procuratore dissero apparire nell'atto notarile invocato dal signor Bartolomeo de Nigris notaio di Trento sotto il giorno 6 del mese presente specialmente per le infrascritte cose pagando, e per quegli uomini, e comune di Pinè, essi stessi essendo paganti, e a qualsivoglia di loro principalmente ed in solido obbligando se stessi come infrascritti informatori per se stessi e i successori di detta università e comunità e per se stessi e i loro eredi a nome proprio. Diedero, vendettero, consegnarono al nobile e magnifico signore Cristoforo del fu nobile e magnifico signore Bonaventura Calepini del territorio di Trento e giurisdizione di Grumes ivi presente acquirente e ricevente per sé e i suoi eredi l'affitto perpetuo di stari 50 di frumento secondo la misura comune di Trento con proprietà e diretto dominio per cui deve pagare, pagando ogni anno perpetuamente a questi detti uomini

di detto comune di Pinè, e per essi venditori come sopra obbligati in solido nella festa di S. Michele o nella sua ottava. Il quale affitto con miglior modo, mezzo, diritto, causa di forma e ordine ai quali più e meglio e il diritto poterono e possono a nome di detto sindaco e procuratore posero, e costituirono sopra la montagna di Regnana di detta comunità sita nelle pertinenze di detto Pinè fra questi confini, cioè verso mattina con il comune di Palù, giurisdizione di Caldonazzo, verso mezzogiorno con il comune di Viarago, giurisdizione di Pergine, verso sera e settentrione con il predetto comune di Pinè. Parimenti a nome proprio posero e costituirono sopra gli infrascritti propri luoghi loro cioè lo stesso Giovanni Slop sopra un pezzo di terra arativa della quantità di stari otto circa di sementi posta nelle pertinenze di Pinè, e Miola soprannominata, nel luogo al Dos fra questi confini, cioè verso mattina, sera e settentrione con il comune, verso mezzogiorno con Battista Fumadro, e Bartolomeo Bolich. Ancora lo stesso Angelo di Sandri sopra una pezza di terra arativa della quantità di circa quattro stari di sementi posto nelle pertinenze di Sternigo in luogo detto a Ronchedel, verso mattina e sera con la via comune, verso mezzogiorno con gli eredi del fu Iori Sandri, a settentrione con gli eredi del fu Giacomo Sandri. Ancora lo stesso Pasquino sopra una pezza di terra arativa e prativa della quantità per l'arativa di circa otto stari di sementi e per la parte prativa di due segatori posta nelle dette pertinenze di Pinè e Ricaldo nel luogo detto ai Piazi, verso mattina con Giovanni Maria di Foxis in parte e in parte con Giuseppe di Foxis, e Giovanni Avi, e altri, verso mezzogiorno con la via comune, verso sera e settentrione con il comune. Ancora lo stesso Paolo Gasperi sopra un luogo prativo della quantità di tre segatori posto nelle pertinenze di detta Miola in luogo detto in Prada, verso mattina con Giovanni di Rizzolaga, verso mezzogiorno quelli della Rauta, a sera il comune e a settentrione Tomaso Fedel. Ancora lo stesso Tomaso sopra un prato della quantità di quattro segatori circa sito nelle pertinenze di detta Miola in luogo detto in Prada, verso mattina con la Roggia e in parte lo stesso Tomaso, verso mezzogiorno in parte i Giovannini e in parte l'antedetto Paolo, a sera il comune e a settentrione Pietro Peterlat.

Ancora lo stesso Giacomo Slop sopra una pezza di terra arativa della quantità di circa quattro stari di sementi sita nelle pertinenze di Miola, nel luogo alla Lovara, verso mattina e mezzogiorno con il detto Giacomo, a sera e settentrione con il comune e per caso con le dette cose obbligate come sopra, e qualsivoglia di questi altri sono molti e ulteriori confini. Volenti gli stessi venditori sopra nominati, le dette cose come sopra tenute e quelle i possessori sempre siano obbligati, e soggetti e obbligati al pagamento e alla prestazione di detto annuo affitto cioè sia per detta montagna, e detti altri luoghi propri come sopra nominati e confinati. Parimenti dissero quella cosa abile e idonea per sopportare e pagare detto affitto e se altri venissero trovati obbligarono ogni altri beni loro presenti e futuri. Come avendo, tenendo e possedendo e in qualunque luogo il detto signor acquirente e i suoi acquista successivamente in perpetuo gli piacque che fosse fatto con tutti e con i singoli che fosse contenuto fra i predetti confini e altri se ve ne fossero di ulteriori con accessi e uscite sue fino alla via pubblica e comune e con tutti e i singoli che hanno per sé, tra o fra sé in ogni diritto integro e uso di muoversi o di portare a sé di queste dette cose per dette queste cose o per le stesse cose in qualche modo spettante e pertinente nel rispetto della proprietà. E espressamente per questo prezzo e precisamente il prezzo di ragnesi trecento in ragione di cinque libbre per singolo ragnese e quindi ciò il signore compratore con la testimonianza decisiva e alla presenza di me infrascritto notaio, diede, pagò e numerò a detti venditori a sé traenti ciò in monete d'argento cioè giustini e troni, i quali gli stessi venditori dissero ricevere per pagare le collette per le quali erano molestati assai. Il quale affitto come sopra vende con le proprietà sopra le quali è costituito gli stessi venditori di cui ai nomi sopra citati e rispettivamente come sopra per scambio e a nome di detto signor compratore e per questo tenere e possedere come costituirono inoltre e ognuno di quelli accettò come corporale possesso.

Il quale accettando di sua propria autorità e trattenendo quindi ogni libertà di sorta decisero e diedero, nel rispetto della proprietà così come nel rispetto dell'utile dominio obbligando che le dette cose rimangano di proprietà di loro venditori e rispettivamente come detto sopra furono obbligate riconducendo le cose singole ai singoli, e tenendosele per sé e per i loro successori nel rispetto di detti compagni e per sé e per i loro eredi nel rispetto del proprio nome, al detto signor compratore per sé e i suoi eredi stipulante e accettante la descrizione il legittimo perseguimento di detto affitto con la proprietà di quello nella sua forma di diritto l' avere ratificato e sicuro al di sopra di tutte e delle singole cose e delle infrascritte sotto pena del doppio di detto prezzo come nella premessa stipula solenne, e nel rifare tutte le cose e dato assai (largamente) e per la brama di interesse come ad esempio la pena risolta affinché non rimangano per niente le cose tutte e le singole e ratificate e sicure per la terza parte di un'oncia ai quali tutti e singoli soprascritti così fermamente osservando e ancor di più attenti si impegnarono per tutti i beni di detto Comune di Pinè, e anche delle proprietà degli stessi uomini presenti e future e promettenti dette cose come sopra obbligate migliorare e non deteriorare, ma quelle di bene in meglio promuovere e di loro e per loro ogni anno alla festa di San Michele o nella sua ottava a nome di Sindaco e Procuratore quindi a nome proprio principalmente e in solido obbligandosi in base ai loro beni grandi e piccoli di dare, pagare, portare, misurare e presentare al detto signor acquirente e ai suoi eredi alla casa e alla abitazione di quelli nella città di Trento cinquanta stari di frumento secondo la misura di Trento, buoni e puliti e senza impurità e ben setacciati a nome di affitto perpetuo obbligati per quanto stabilito, per il luogo e le cose, con i patti e le condizioni che solitamente si appongono nei contratti di locazioni perpetue e secondo i vecchi contratti commerciali di Trento nello stesso tempo espressi e avvallati da un contratto solenne, e in caso di scioglimento siano difalcati di un terzo secondo i dettami stabiliti dal Reverendissimo Signore rinunciando gli stessi venditori e qualunque di loro convocati da me notaio indicante la forza e l'importanza della benemeranza e della rinuncia per detenere e aver comperato numerose cose secondo la legge del Divino Adriano con beneficio della stipulazione e della revisione.

E invero coloro che non poterono obbligarsi per i minori assenti e tutti gli altri e per il beneficio fatto ad altri e per la non precedente obbligazione e promessa del principe, e del cui beneficio possono affermare al contrario che detto contratto sia nullo e di nessun valore per non aver osservato le leggi solenni richieste nelle alienazioni delle cose pubbliche e ogni altro suo aspetto giuridico e ogni altro aiuto a sé e a qualunque e a chi competenti nelle cose premesse e nei riguardi delle premesse e competitori. Del resto l'atto fu avvallato attraverso un patto espresso e un solenne contratto e fu convenuto che per quanto e per quante volte in perpetuo secondo il tenore e detta costituzione di detti venditori affinché un altro di loro ai quali diedero sopra i nomi pagassero e sborsassero, darà pagherà e sborserà al detto signor acquirente e ai suoi eredi trecento ragnesi in ragione delle cose premesse sia tenuto e siano tenuti quelli ricevere e accettare e detti venditori di cui sopra ci sono i nomi e dette cose convenute sciogliere, liberare e affrancare da una soluzione ulteriore di detto affitto e imposta a sé infrascritta secondo le clausole solite e le consuetudini in forma. In riguardo a un altro patto espresso come sopra la qual legge lo stesso magnifico signor acquirente e i suoi eredi proceda come procederà con il supplicare di detto affitto contro altro dagli stessi affittalini e impegnatisi non ancora per tal motivo sia cessato è proibito procedere contro quanto di sé e di loro e da essi non fatte anche per il ventilare contro lo stesso primo requisito e così difficilmente di uno in uno sia a sé lecito come sia lecito procedere contro chi preferisce per la completa soluzione di detto affitto non opponendosi ad altra legge contraria

Io Tomaso Benassuto cittadino di Trento e per autorità imperiale pubblico notaio ho partecipato alle cose premesse e pregato pubblicamente le scrissi, perciò in fede mi sottoscrissi col mio solito sigillo e nome e fui richiesto di pubblicare questo presente contratto nella presente pergamena nonostante ci fosse un'altra pubblicazione scritta su carta nel libro dei documenti di detto signor acquirente.

A lode di Dio Onnipotente.